

STATUTO

**COOPERATIVA SOCIALE DI
COMUNITA' LA MACINA
TERRE ALTE ONLUS**

DATI ANAGRAFICI

Indirizzo Sede legale: ACQUALAGNA PS VIA PIANACCE 1

Numero REA: PS - 164407

Codice fiscale: 02228420416

Forma giuridica: SOCIETA' COOPERATIVA

Indice

Parte 1 - Protocollo del 09-04-2021 - Statuto completo	2
--	---

STATUTO

ALLEGATO A
al n. 20813 di raccolta

TITOLO I

DENOMINAZIONE - SEDE - DURATA

Articolo 1 – Denominazione - Sede

È costituita la società cooperativa a mutualità prevalente denominata: **"Cooperativa Sociale di Comunità La Macina Terre Alte ONLUS "**

La Cooperativa ha sede principale nel comune di Acqualagna in provincia di Pesaro Urbino e potrà istituire o sopprimere sedi secondarie, succursali, uffici di rappresentanza, unità locali, agenzie e filiali, unità locali, sia in Italia che all'estero, nei modi e termini di legge.

ART. 2. Durata

1. La durata della società cooperativa decorre dalla sua legale costituzione fino al 31 dicembre 2100 e potrà essere prorogata con deliberazione dell'assemblea straordinaria dei soci, fatto salvo il diritto di recesso per i soci dissenzienti.

TITOLO II

SCOPO – OGGETTO

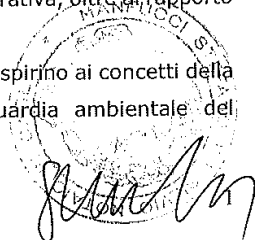
ART. 3. Scopo mutualistico

La Cooperativa ha lo scopo di perseguire in modo continuativo e senza fini di lucro, l'interesse generale della comunità alla promozione umana e all'integrazione sociale dei cittadini, soci e non soci, sviluppando fra essi lo spirito mutualistico e solidaristico, attraverso la gestione di servizi socio - sanitari ed educativi e lo svolgimento di attività diverse - turistiche, agricole, industriali, commerciali o di servizi - finalizzate all'inserimento lavorativo di persone svantaggiate, ai sensi dell'articolo 1, lettera a) e lettera b), della Legge 381/91.

La cooperativa si configura come cooperativa di comunità, svolgendo la propria attività per la promozione dell'autorganizzazione dei cittadini dei Comuni montani dell'Appennino e a favore dei propri soci cooperatori, soci lavoratori e soci utenti, in modo da far conseguire ai primi condizioni lavorative dignitose e ai secondi beni e servizi nei settori di cui all'oggetto sociale, tutelando gli interessi del territorio delle comunità e dei soci. In particolare la cooperativa si propone lo scopo di ottenere:

- tramite la gestione in forma associata e con la prestazione della propria attività lavorativa, continuità di occupazione e le migliori condizioni economiche, sociali, professionali ai soci lavoratori; per il raggiungimento di tale scopo mutualistico, tali soci instaurano con la Cooperativa, oltre al rapporto associativo, un ulteriore rapporto mutualistico di lavoro;
- tramite la gestione in forma associata e con la fruizione di specifici servizi, continuità di prestazioni e le migliori condizioni economiche, sociali, professionali ai soci utenti; per il raggiungimento di tale scopo mutualistico, tali soci instaurano con la Cooperativa, oltre al rapporto associativo, un ulteriore rapporto mutualistico di utenza.

Inoltre la cooperativa ha lo scopo di promuovere politiche ed azioni che si ispirino ai concetti della sostenibilità ambientale solidale e partecipata finalizzata alla salvaguardia ambientale del



territorio, alla tutela del paesaggio e della biodiversità. La Cooperativa si impegna, inoltre ad operare in via prioritaria in favore dello sviluppo socio economico delle comunità residenti in aree montane.

Tale azione si basa sulle seguenti azioni :

- perseguire il benessere e gli interessi generali delle comunità svantaggiate residenti principalmente nelle aree montane; relativamente all'Appennino verrà dato particolare rilievo ed attenzione alle dorsali umbro-marchigiana toscano-romagnola.
- promuovere, progettare e gestire servizi socio - sanitari ed educativi e lo svolgimento di attività diverse - turistiche, agricole, artigianali, commerciali o di servizi - finalizzate all'inserimento lavorativo di persone svantaggiate, ai sensi dell'articolo 1, lettera a) e lettera b), della Legge 381/91.

La cooperativa si configura pertanto come una cooperativa di comunità, in forma di cooperativa sociale a scopo plurimo. L'attività di gestione dei servizi socio-sanitari ed educativi è connessa con quella di avviamento al lavoro di soggetti svantaggiati ed è finalizzata a perseguire il benessere e la permanenza delle collettività residenti nei territori montani dell'Appennino.

La cooperativa è amministrativamente organizzata per conseguire la netta separazione delle gestioni e dei registri dei soci lavoratori, in relazione alla tipologia delle attività esercitate (tipo A e tipo B) come indicato all'art. 1 della legge 381/91, ai fini della corretta applicazione delle agevolazioni concesse dalla vigente normativa.

La cooperativa sostiene il valore della centralità della persona e della dignità del lavoro, il primato dell'uomo sull'interesse economico, il principio dell'equità e della solidarietà, quello della partecipazione organizzata, alla luce del principio di sussidiarietà, attraverso l'utilizzo e la stabile organizzazione delle risorse fisiche, materiali e morali dei soci che, a qualsiasi titolo partecipino, nelle diverse forme, alle attività e alla gestione della cooperativa promuovendone la diffusione, la conoscenza ed il radicamento nel territorio in cui opera.

La cooperativa pone al centro della propria ragion d'essere l'ambiente naturale e la sua tutela, la sua conservazione, riqualificazione, promozione, espansione. Il conseguimento della sanità ed integrità dell'ambiente naturale è scopo primario della cooperativa, in quanto unico contesto nel quale sono perseguibili le finalità e gli obiettivi espressi nel presente statuto.

La società si configura come cooperativa di comunità, svolgendo la propria attività principalmente a favore dei propri soci operatori, dei propri lavoratori e di tutti i propri utenti, in modo da far conseguire agli stessi condizioni lavorative dignitose, nonché beni e servizi nei settori di cui all'oggetto sociale, tutelando gli interessi del territorio delle comunità e dei soci.

Lo scopo sociale è indirizzato alla promozione dell'autorganizzazione dei cittadini dei Comuni montani dell'Appennino, per il soddisfacimento dei loro bisogni e del loro benessere. In particolare si opererà in favore della promozione e della diffusione di una cultura ambientale ed etica, orientata all'utilizzo responsabile delle risorse naturali e culturali, alla valorizzazione del territorio in chiave sostenibile, alla salvaguardia della biodiversità, del paesaggio sia naturale che storicizzato e della cultura locale. Inoltre, la cooperativa sarà attiva nel promuovere, svolgere e potenziare i servizi di base alla comunità, nel tentativo di controbilanciare gli svantaggi derivati dalle problematiche e difficoltà legate alle caratteristiche orografiche delle aree montane e quelli derivati dallo spopolamento e dall'invecchiamento della popolazione. Tale azione sarà incentrata

sulla costruzione ed il progressivo potenziamento di una rete di servizi, nel campo del sociale e dell'occupazione, tramite una forte azione che punta sull'inclusione, all'accoglienza, alla socializzazione delle persone in difficoltà ed a rischio di emarginazione, con particolare attenzione ai minori, giovani, donne, anziani, disabili, tossicodipendenti, detenuti, ex detenuti e migranti. Altresì la cooperativa intende costruire occasioni di lavoro finalizzate all'inserimento lavorativo di persone svantaggiate come previsto della legge 381/91, ma anche per i cittadini che si trovano in situazione di disagio socio-economico.

Prioritariamente, la cooperativa si propone di svolgere la propria attività caratteristica in prevalenza con i soci, ai sensi degli articoli 2512 e 2513 del codice civile.

La cooperativa può svolgere la propria attività anche con lavoratori o utenti terzi non soci.

La cooperativa è retta e disciplinata dai principi della mutualità senza fini di speculazione privata ai sensi dell'articolo 2514 codice civile.

La cooperativa si propone altresì di contribuire allo sviluppo del movimento cooperativo promuovendo la costituzione e la crescita di aziende in forma cooperativa di cittadini appartenenti al territorio di riferimento.

Su delibera del Consiglio di Amministrazione può aderire ad associazioni di rappresentanza e tutela della cooperazione giuridicamente riconosciute, ed alle sue organizzazioni territoriali e settoriali. Può inoltre aderire ad altri organismi economici e sindacali che si propongono iniziative di attività mutualistiche, cooperativistiche, di lavoro o di servizio.

ART 4 – Oggetto sociale

Considerato lo scopo mutualistico così come definito all'articolo precedente, nonché i requisiti e gli interessi dei soci come più oltre determinati, la Cooperativa ha come oggetto lo svolgimento delle seguenti attività:

A. gestione di servizi socio-sanitari ed educativi:

- progettazione e gestione di centri di educazione ambientale, centri di educazione alla sostenibilità, agenzie educative, centri studio, scuole e centri di formazione, compreso la gestione delle foresterie ed essi collegate. In particolare a carattere: ecologico, ambientale, turistico storico, culturale, museale e tecnico-scientifico; dove svolgere attività di informazione e divulgazione inerenti l'educazione ambientale orientata allo sviluppo sostenibile, solidale e partecipato, ed al turismo responsabile e sociale, anche tramite la collaborazione di: animatori culturali, e storici, educatori ambientali, esperti e docenti, guide ambientali escursionistiche e/o naturalistiche, guide turistiche, guide alpine, accompagnatori di media montagna, guide speleologiche, facilitatori di gruppi, mediatori culturali, ecc. ;
- progettazione, e gestione di: oasi naturalistiche, parchi e riserve naturali, aree verdi pubbliche e private, parchi pubblici, parchi tematici e giardini botanici, arboreti, reti sentieristiche, sentieri didattici e tematici, parchi avventura, centri e musei delle scienze, ecomusei, musei.
- progettazione, promozione e gestione di iniziative ed eventi culturali, ricreativi, educativi, sportivi e di spettacolo: cinema, teatri, musei, biblioteche, castelli, palazzi ville e parchi storici, sistemi ipogei (grotte) ;
- progettazione e gestione di corsi di lingue straniere.
- progettazione e gestione di corsi di recupero e preparazione degli esami nelle materie scolastiche ed universitarie di ogni ordine e grado.

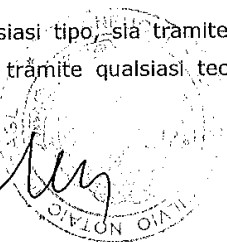
- svolgimento attività dedicate a bambini, adolescenti e giovani, finalizzate all'accoglienza, alla promozione del loro benessere, delle loro competenze e del loro protagonismo, oltre che al contrasto di fenomeni di disagio, devianza ed esclusione sociale, anche attraverso iniziative rivolte alle famiglie, alle scuole, ai centri d'aggregazione giovanile, agli oratori e alle società sportive;
- attività di prevenzione, accoglienza, cura, socializzazione, riabilitazione di persone soggette a dipendenze da sostanze legali ed illegali; loro reinserimento nel mondo del lavoro.
- attività di prevenzione, accoglienza, cura, socializzazione, riabilitazione di persone soggette a dipendenze da gioco: loro reinserimento nel mondo del lavoro.
- attività finalizzate all'accoglienza delle persone migranti, alla promozione dei loro diritti e dei percorsi di inclusione sociale, anche attraverso lo sviluppo di interventi progettati e realizzati in un'ottica interculturale e trans culturale;
- progettazione, gestione di servizi di residenzialità temporanea ed housing sociale per: giovani, anziani autosufficienti, persone senza fissa dimora, detenuti ed ex detenuti, donne e madri e padri, studenti e cittadini in difficoltà economica e sociale;
- attività di promozione e realizzazione di iniziative formative e di sensibilizzazione per concorrere alla crescita nella comunità territoriale della sensibilità alla solidarietà ed alla condivisione;
- attività rivolte alla promozione delle pari opportunità e al contrasto di fenomeni di esclusione sociale, sfruttamento, maltrattamento e violenza;
- attività di sensibilizzazione e promozione di una cultura dell'accoglienza e della solidarietà;
- promuovere e gestire corsi di formazione finalizzati a fornire strumenti idonei al reinserimento sociale ed alle qualifiche professionali nonché alla formazione cooperativistica anche con il contributo degli enti pubblici e dei privati in genere, promuovere ogni iniziativa atta all'inserimento del mondo del lavoro ed al inserimento sociale di persone svantaggiate;
- progettazione, gestione ed aggiornamento di corsi finanziati (Fondo Sociale Europeo) intesi ad offrire ai partecipanti gli strumenti conoscitivi atti alla realizzazione di attività imprenditoriali ed occupazionali finalizzate allo sviluppo sostenibile del territorio;
- promuovere e gestire corsi di informazione ed aggiornamento per operatori scolastici ed extra scolastici in particolare sui temi della sostenibilità ambientale;
- elaborazione e gestione di progetti di turismo sociale, responsabile ed etico e dell'economia rurale, con particolare interesse all'ambiente ed alla salvaguardia del territorio e delle tradizioni gastronomiche, artigianali e culturali, anche in collaborazione con altri soggetti privati o pubblici;
- realizzazione e pubblicazione di studi e ricerche, su tutti i settori culturali, in particolar modo nei settori naturalistico, ambientale, agro zootecnico, forestale, storico-culturale, turistico;
- erogazione di consulenze ambientali, naturalistiche, turistiche, sociali, legali, educative nell'ambito della sostenibilità ambientale.
- progettazione, promozione e gestione di agenzie di servizio, di animazione e di supporto a carattere sociale. In particolare promozione, sostegno e sviluppo di iniziative rivolte a favorire l'accessibilità ai servizi di base a persone anziane, straniere, a bassa scolarizzazione, con disabilità o svantaggio sociale (servizi per tutti).
- progettazione e gestione centri e servizi socio-educativi, sanitari ed assistenziali di qualsiasi tipologia, tra cui: centri termali, case di cura, case di riposo, centri per anziani, centri e comunità per disabili psico-fisici e sensoriali, mense, centri e comunità di accoglienza, diurni o residenziali,

per minori, rifugiati, detenuti ed ex detenuti, persone senza fissa dimora e per tutte le tipologie di svantaggio sociale.

- gestione centri ed impianti sportivi, palestre, piscine, maneggi, centri di riabilitazione psicomotoria, anche tramite l'ausilio di animali.
- progettazione e/o gestione di centri culturali ed interculturali, religiosi, scuole, asili, centri per l'infanzia e l'adolescenza, ludoteche e qualsiasi iniziativa collegata al settore culturale.

B) attività di inserimento lavorativo in proprio o per conto di terzi, in particolare a favore di soggetti che si trovino in situazioni di disagio o difficoltà, attraverso la realizzazione e lo sviluppo di attività turistiche, commerciali, produttive e di servizi finalizzate al conseguimento degli scopi sociali:

- gestione di strutture ed infrastrutture turistiche a carattere alberghiero ed extralberghiero;
Gestione di servizi ristorativi: bar, ristoranti, centri di degustazione, mense, catering, ecc ...
gestione di: parcheggi, aree di sosta ad altri servizi aperti al pubblico;
- gestione di centri informazione turistica, centri visita e/o musei delle aree naturali protette o ad alto valore ambientale, parcheggi ad altri servizi aperti al pubblico;
- progettazione e realizzazione di sentieri escursionistici, percorsi ciclabili, ippovie ecc. ed intere reti per il turismo lento con relative iniziative editoriali legate alla cartografia tecnica ed alle pubblicazioni di settore.
- progettazione, gestione e partecipazione a fiere, mostre, mostre mercato ed esposizioni collettive, attività di coordinamento e organizzazione per la partecipazione di terzi; organizzazione di spazi turistico-culturali in convegni, congressi e manifestazioni in genere, fornitura di servizi di supporto tecnico-logistico.
- gestione di centri informazione turistica, centri visita; DMO "Destination Management Organization" (organizzazione senza scopo di lucro che si occupa della gestione coordinata di tutti gli elementi che costituiscono una destinazione turistica).
- progettare, promuovere e gestire iniziative tramite la creazione e gestione di agenzie viaggi e tour operator, DMC "Destination Management Company", agenzie e servizi di trasporto di persone e merci in conto proprio e conto terzi.
- progettazione, promozione e gestione iniziative imprenditoriali nel settore: ambientale, forestale, ittico e nel settore dell'agricoltura sociale, dell'orticoltura e del biologico.
- promozione e gestione progetti, anche sperimentali, finalizzati alla salvaguardia ambientale, in particolare sui seguenti settori: agro zootecnico, forestale, ittico, zoologico, ornitologico, botanico, geologico, ecologico, finalizzati alla salvaguardia del territorio, della biodiversità e del paesaggio.
- produzione, coltivazione, allevamento e commercializzazione di prodotti eno-gastronomici, agro forestali, agro zootecnici, floro-vivaistici, ed ancora prodotti del bosco e del sottobosco, manufatti ed elaborati artistici, artigianali, industriali (in particolare prodotti del territorio e tipicità), sia prodotti e realizzati in proprio, sia dai singoli soci, che prodotti da terzi. La commercializzazione potrà avvenire in tutte le forme ed i modi previsti per legge.
- progettare, realizzare e gestire iniziative editoriali di qualsiasi tipo, sia tramite stampa che tramite il web o altri mezzi di comunicazione. Pubblicare tramite qualsiasi tecnologia della



- comunicazione e supporto tecnico: libri, giornali, opuscoli, cartoline, fotografie, giochi, films, app, audio e video guide, carte escursionistiche e mappe turistiche, siti web, e altri supporti.
- Realizzazioni di servizi fotografici.
 - allestimento e gestione di archivi tecnici ed artistici: cartografie, fotografia, audiovisivi, pittura, scultura, ecc ... legati alla editoria, sia in conto proprio che di terzi con diffusione commerciale del materiale.
 - progettazione, gestione, consulenza, programmazione di servizi informatici.
 - progettazione e gestione di servizi informatici territoriali: GIS, webgis, cartografia digitale e non.
 - gestire servizi ambientali di qualsiasi tipo nel settore dei rifiuti, dell'energia, dell'acqua e dell'aria;
 - progettare e gestire impianti di produzione di energia sostenibile, di qualsiasi tipologia.
 - progettazione e gestione impianti di: captazione, potabilizzazione, distribuzione, depurazione, imbottigliamento e commercializzazione delle acque destinate a consumo umano ed animale.
 - progettazione e gestione centri per la raccolta differenziata, isole ecologiche comunali e consortili e/o aree attrezzate per lo stoccaggio di rifiuti destinati alla raccolta differenziata.
 - raccolta e trasporto conto proprio e conto terzi di: rifiuti solidi urbani e frazioni separate in modo differenziato, rifiuti ingombranti, rifiuti pericolosi, rifiuti speciali assimilabili agli urbani, materiali inerti.
 - spazzamento di rifiuti urbani esterni, raccolta e trasporto per conto terzi e per conto proprio di rifiuti speciali e non, pericolosi e non pericolosi.
 - attività di bonifica e pulizia di serbatoi, caditoie, tubazioni e spurgo pozzi neri.
 - selezione e cernita, sanificazione, recupero e riciclo di rifiuti provenienti da raccolta differenziata, da aree attrezzate per la raccolta di rifiuti solidi urbani;
 - selezione e cernita, sanificazione, recupero e riciclo di rifiuti industriali, artigianali, derivanti dai servizi e dal commercio.
 - servizi e progetti improntati al riuso delle materie prime seconde e di oggetti o manufatti di qualsiasi genere.
 - servizio di facchinaggio e sgombero cantine, appartamenti, aziende, uffici, pubblici e privati, e successiva commercializzazione degli oggetti trovati.
 - recupero, trasporto, commercializzazione ed intermediazione di rifiuti solidi e non: in particolare: carta, cartone, plastica, vetro, metalli, R.A.E.E., legno, tessile, compost, e altre categorie previste dalle normative vigenti.
 - gestione in proprio o per conto terzi di impianti per lo smaltimento di rifiuti solidi urbani.
 - gestione di servizi di trasporto e distribuzione di cassonetti, contenitori, sacchetti monouso ed ogni altro materiale utile alla gestione della raccolta di rifiuti,
 - servizi informativi inerenti: l'igiene ambientale ed il corretto funzionamento della raccolta differenziata dei rifiuti;
 - servizio di consulenza tecnica inerenti la programmazione e la gestione dei servizi di raccolta di differenziata dei rifiuti;
 - trasporto di merci in conto proprio e conto terzi ed esercizio delle attività connesse ed accessorie.
 - progettazione e gestione di cantieri di bonifica e risanamento di aree inquinate.
 - servizi di: pulizie, disinfezione, disinfestazione ed attività accessorie per enti pubblici e privati.

- servizi di manutenzione e riparazione nei settori di: carpenteria, muratura, impianti elettrici ed idraulici, attività di falegnameria, lavorazione di metalli, tinteggiatura di locali; per enti pubblici, e privati, sia civili che industriali.
- Servizio di manutenzione e progettazione di aree verdi pubbliche e private: pulizia, sfalci, irrigazione, potature, piantumazioni ed abbattimento di piante e siepi, movimento terra.
- Servizi e lavori in conto terzi per: fabbriche, laboratori artigianali, enti pubblici, finalizzati all'inserimento lavorativo di persone svantaggiate e non.
- Lavori di manutenzione, montaggio, smontaggio, confezionamento ed imballaggio, spedizioni, di merci di qualsiasi tipo.
- gestione di servizi di portineria e guardiania diurna e notturna, per enti pubblici e privati.
- gestione interna ed esterna di servizi tecnici, contabili, elaborazione dati statistici, legali, amministrativi, tributari, assicurativi e creditizi, promuovendo anche l'informazione a mezzo di pubblicazioni, circolari, studi e progetti
- ogni altra attività finalizzata alla possibilità di offrire occasioni di lavoro ai soci ed alle persone svantaggiate o in condizioni di fragilità sociale rientranti nelle categorie di cui all'art. 4 della legge 381/91;
- ogni altra attività di servizi o di produzione, utile al soddisfacimento dei bisogni dei soci utenti e della comunità sociale di riferimento.

Ai fini di cui sopra la Cooperativa può svolgere in Italia o all'estero ogni attività, connessa all'oggetto sociale o comunque finalizzata al perseguimento degli scopi sociali, nonché compiere tutte le operazioni commerciali, finanziarie, mobiliari e immobiliari, necessarie o utili per il raggiungimento degli scopi sociali. Tutte tali attività debbono essere svolte nei limiti e nel rispetto delle norme che ne disciplinano l'esercizio.

Per lo svolgimento di tutte le attività indicate la cooperativa può inoltre:

- a) stipulare contratti, convenzioni, assumere servizi in appalto, in sostituzione o in forma complementare rispetto agli enti locali;
- b) costituire fondi per lo sviluppo tecnologico o per la ristrutturazione o per il potenziamento aziendale, ai sensi della legge 31.01.92, n. 59 ed eventuali norme modificative ed integrative;
- c) emettere strumenti finanziari nei limiti di cui all'art. 2526 c.c.
- d) assumere partecipazioni in altre imprese a scopo di stabile investimento e non di collocamento sul mercato.
- e) svolgere e sviluppare ogni attività utile al conseguimento degli scopi sociali, anche attraverso attività commerciali produttive e di servizi finalizzate al finanziamento delle attività che non trovino in sé stesse possibilità di autosufficienza economica.

La Cooperativa può ricevere prestiti da soci, finalizzati al raggiungimento dell'oggetto sociale, secondo i criteri ed i limiti fissati dalla legge e dai regolamenti. Le modalità di svolgimento di tale attività sono definite con apposito regolamento approvato con decisione dei soci.

È tassativamente vietata la raccolta del risparmio fra il pubblico sotto ogni forma.

La cooperativa può aderire ad un gruppo cooperativo paritetico ai sensi dell'articolo 2545-septies del codice civile.

TITOLO III

SOCI

Art. 5 (Soci ordinari)

Il numero dei soci è illimitato e variabile ma non può essere inferiore al minimo stabilito dalla legge.

Possono essere soci tutte le persone fisiche aventi la capacità di agire e che abbiano maturato una capacità professionale nei settori di cui all'oggetto della cooperativa o tutte le persone fisiche e giuridiche che abbiano interesse a servirsi delle prestazioni della cooperativa o che comunque possano collaborare al raggiungimento dei fini sociali con la propria attività lavorativa o professionale o di utenza.

L'ammissione è finalizzata allo svolgimento effettivo dello scambio mutualistico e all'effettiva partecipazione del socio all'attività della cooperativa; l'ammissione deve essere coerente con la capacità della cooperativa di soddisfare gli interessi sociali, anche in relazione alle strategie imprenditoriali di medio e lungo periodo.

Inoltre, le nuove ammissioni non devono compromettere l'erogazione del servizio mutualistico in favore dei soci preesistenti.

Possono essere ammessi come soci anche i cittadini che prestino la loro attività gratuitamente. I soci volontari sono iscritti in una apposita sezione del libro soci, il loro numero non può comunque superare la metà del numero complessivo dei soci.

Possono essere ammessi soci persone giuridiche, ai sensi dell'articolo 11 della Legge 8 novembre 1991 n° 381.

Non possono essere soci coloro che, esercitando in proprio imprese identiche o affini a quella della cooperativa, svolgano un'attività effettivamente concorrente o in contrasto con quella della cooperativa stessa, salvo diversa deliberazione dell'organo amministrativo assunta in conformità alle leggi speciali in materia di cooperazione.

Possono far parte della cooperativa:

- A) soci lavoratori,
- B) soci volontari,
- C) soci utenti,
- D) soci sovventori.

Ogni socio è iscritto in una apposita sezione del libro soci in base alla appartenenza a ciascuna delle categorie sopraindicate. In particolare:

A) soci lavoratori

- sono tutti coloro che intendono prestare attività di lavoro remunerato. Possono essere soci lavoratori, tutte le persone fisiche aventi capacità di agire, che abbiano maturato o che intendano maturare una capacità professionale nei settori di cui all'oggetto della cooperativa e che, per la loro capacità effettiva di lavoro, attitudine e specializzazione possono partecipare direttamente ai lavori della cooperativa ed attivamente collaborare per il raggiungimento dei fini sociali.
- sono inoltre tutte le persone indicate nell'art. 4 della L. n. 381/91. Dette persone sono coloro che per cause oggettive o soggettive non sono in grado, senza adeguato intervento, di integrarsi positivamente nell'ambiente in cui vivono sotto il profilo fisico, psicologico, familiare, culturale, professionale ed economico. I lavoratori svantaggiati, soci e non soci, devono costituire almeno il

30% (trenta per cento) dei lavoratori della cooperativa operante nel settore aziendale inerente l'inserimento lavorativo. La condizione di persona svantaggiata deve risultare da documentazione proveniente dalla pubblica amministrazione, fatto salvo il diritto alla riservatezza.

Ai fini del raggiungimento degli scopi sociali e mutualistici, come disposto dalla legge del 3 aprile 2001 n. 142 e successive modificazioni ed integrazioni, tutti i soci lavoratori (ordinari e svantaggiati) instaurano con la cooperativa un ulteriore rapporto di lavoro, in forma subordinata o autonoma, nelle diverse tipologie previste dalla legge, ovvero in qualsiasi altra forma consentita dalla legislazione italiana.

Le modalità di svolgimento delle prestazioni lavorative dei soci lavoratori sono disciplinate da un apposito regolamento approvato ai sensi dell'articolo 6 della legge del 3 aprile 2001, n. 142.

B) soci volontari

Sono coloro che prestano gratuitamente la propria attività nella cooperativa per il raggiungimento degli scopi sociali; a questi non si applicano le disposizioni delle leggi in materia di lavoro subordinato o autonomo, né di assicurazioni sociali, ad eccezione delle norme sulla prevenzione degli infortuni sul lavoro e sulle malattie professionali. Possono ammettersi soci volontari solo nella misura massima della metà del numero dei soci; ad essi può essere corrisposto solo il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate.

C) soci utenti

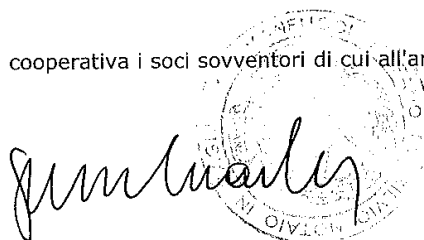
Sono i soci che fruiscono di beni e servizi forniti dalla cooperativa e hanno le seguenti caratteristiche :

- persone fisiche che condividono e sottoscrivono quanto riportato all'art 3 del presente statuto e quindi intendono perseguire lo scopo di migliorare le proprie condizioni sociali e la qualità della loro vita familiare.
- persone giuridiche, organizzazioni del terzo settore, enti pubblici, le cui prestazioni e mansioni siano coerenti con l'obiettivo sociale ed economico di questa cooperativa di comunità, come riportato all'art 3 del presente statuto. L'obiettivo di questa tipologia di socio è quella di operare in sinergia con la cooperativa al fine di arricchire la qualità dei servizi presenti sul territorio, allo scopo di migliorare le condizioni di vita dei cittadini residenti nella comunità stessa. Il fine è quello di gestire in forma associata sia la fornitura di servizi e che la fornitura di prodotti materiali e immateriali al territorio stesso (di cui all'articolo 4 del presente statuto). Tale azione avverrà tramite la realizzazione di progetti e la stipula di contratti tramite l'ausilio dello strumento della co-progettazione o progettazione condivisa. Tali forniture dovranno avere una qualità merceologica o di servizio non inferiore alla media nazionale degli specifici beni prodotti o servizi, alle migliori condizioni economiche possibili.

I voti attribuiti ai soci utenti non devono in ogni caso superare un terzo dei voti spettanti a tutti i soci.

D) soci sovventori

Possono, altresì, essere ammessi alla cooperativa i soci sovventori di cui all'art. 4 della legge 31 gennaio 1992, n. 59.



La descrizione e le condizioni di ammissione e recesso dei soci sovventori sono meglio regolate agli articoli 17-20 del presente statuto.

Art. 6 (Soci speciali)

L'organo amministrativo può deliberare, nei limiti previsti dalla legge, l'ammissione di nuovi soci cooperatori in una categoria speciale in ragione dell'interesse:

- a) alla loro formazione professionale;
- b) al loro inserimento nell'impresa.

Nel caso di cui alla lettera a) del comma 1, l'organo amministrativo può ammettere alla categoria dei soci speciali coloro che debbano completare o integrare la loro formazione professionale in ragione del perseguimento degli scopi sociali ed economici, in coerenza con le strategie di medio e lungo periodo della cooperativa.

Nel caso di cui alla lettera b) del comma 1, l'organo amministrativo può ammettere alla categoria dei soci speciali coloro che sono in grado di concorrere, ancorché parzialmente, al raggiungimento degli scopi sociali ed economici, in coerenza con le strategie di medio e lungo periodo della cooperativa.

La delibera di ammissione dell'organo amministrativo, in conformità con quanto previsto da apposito regolamento, stabilisce:

1. la durata del periodo di formazione o di inserimento del socio speciale;
2. i criteri e le modalità attraverso i quali si articolano le fasi di formazione professionale o di inserimento nell'assetto produttivo della cooperativa;
3. la quota che il socio speciale deve sottoscrivere al momento dell'ammissione, la quale non dovrà comunque essere superiore al 50 per cento di quella prevista per i soci ordinari.

Ai soci speciali può essere erogato il rimborso, previsto dall'articolo 21, anche in misura inferiore ai soci ordinari, in relazione ai costi di formazione professionale o di inserimento nell'impresa cooperativa. Ai soci speciali non spetta comunque l'attribuzione dei rimborsi nelle forme di aumento del capitale sociale.

Il socio appartenente alla categoria speciale ha diritto di partecipare alle assemblee ed esercita il diritto di voto solamente in occasione delle assemblee ordinarie convocate per l'approvazione del bilancio. Non può rappresentare in assemblea altri soci.

Il socio appartenente alla categoria speciale non può essere eletto amministratore.

I soci speciali non possono esercitare i diritti previsti dall'articolo 2476 del codice civile.

I soci speciali possono recedere nei casi previsti dalla legge e dall'articolo 11 del presente statuto. Il recesso ha effetto per quanto riguarda il rapporto sociale e il rapporto mutualistico dalla comunicazione del provvedimento di accoglimento della domanda.

I soci speciali possono essere esclusi, anche prima della data di scadenza del periodo di formazione od inserimento, nei casi previsti dalla legge e dal presente statuto.

Alla data di scadenza del periodo di formazione od inserimento, il socio speciale è ammesso a godere i diritti che spettano agli altri soci cooperatori a condizione che, come previsto dal regolamento e dalla delibera di ammissione, egli abbia rispettato i doveri inerenti la formazione professionale, conseguendo i livelli qualitativi prestabiliti dalla cooperativa, ovvero abbia rispettato gli impegni di partecipazione all'attività economica della cooperativa, finalizzati al proprio inserimento nell'organizzazione aziendale. In tal caso, l'organo amministrativo deve comunicare

la delibera di ammissione in qualità di socio ordinario all'interessato, secondo le modalità e con gli effetti previsti dall'articolo 7.

In caso di mancato rispetto dei suddetti livelli, l'organo amministrativo può deliberare il provvedimento di esclusione nei confronti del socio speciale secondo i termini e le modalità previste dall'articolo 12.

Art. 7 (Domanda di ammissione)

Chi intende essere ammesso come socio dovrà presentare all'organo amministrativo domanda scritta che dovrà contenere:

- a) l'indicazione del nome, cognome, residenza, data e luogo di nascita;
- b) l'indicazione della effettiva attività svolta, della condizione professionale, delle specifiche competenze possedute;
- c) la dichiarazione di non svolgere attività concorrenti o in contrasto con quella della cooperativa;
- d) l'ammontare della quota che propone di sottoscrivere, la quale non dovrà comunque essere inferiore, né superiore al limite minimo e massimo fissato dalla legge;
- e) la dichiarazione di attenersi al presente statuto ed alle deliberazioni legalmente adottate dagli organi sociali;
- f) la dichiarazione di accettazione della clausola compromissoria di cui all'articolo 33 del presente statuto

I soci cooperatori dovranno inoltre fornire l'indicazione della effettiva attività svolta, della eventuale capacità professionale maturata nei settori di cui all'oggetto della cooperativa, delle specifiche competenze possedute nonché del tipo dell'ulteriore rapporto di lavoro che il socio intende instaurare in conformità con il presente statuto e con l'apposito regolamento dei quali dichiara di avere preso visione.

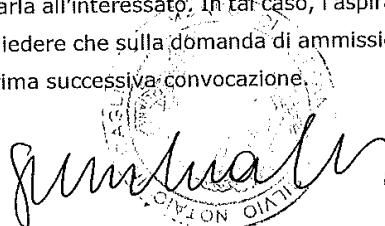
L'organo amministrativo, accertata la sussistenza dei requisiti e delle condizioni di cui all'articolo 5 e l'inesistenza delle cause di incompatibilità indicati dal medesimo art. 5, delibera entro sessanta giorni sulla domanda e stabilisce le modalità ed i termini per il versamento del capitale sociale.

La delibera di ammissione deve essere comunicata all'interessato e annotata a cura degli amministratori nel libro dei soci.

Qualora l'accoglimento della domanda di ammissione – anche di quella relativa a soci appartenenti alla categoria speciale di cui al precedente articolo 6 - determini il superamento dei limiti previsti dall'articolo 2519, comma 2, del codice civile e, conseguentemente, l'obbligo per la cooperativa di applicare le disposizioni in materia di società per azioni, gli amministratori devono convocare l'assemblea per la modificazione dello statuto.

In tal caso, la delibera di ammissione deve essere comunicata all'interessato e annotata a cura degli amministratori nel libro dei soci dopo che l'assemblea straordinaria abbia proceduto alla modificazione dello statuto.

In caso di rigetto della domanda di ammissione, gli amministratori devono motivare entro sessanta giorni la relativa delibera e comunicarla all'interessato. In tal caso, l'aspirante socio può, entro sessanta giorni dalla comunicazione, chiedere che sulla domanda di ammissione si pronunci l'assemblea dei soci in occasione della sua prima successiva convocazione.



Nel caso di deliberazione difforme da quella dell'organo amministrativo, quest'ultimo è tenuto a recepire quanto stabilito dall'assemblea con deliberazione da assumersi entro trenta giorni dalla data dell'assemblea stessa.

L'organo amministrativo illustra nella relazione di bilancio le ragioni delle determinazioni assunte con riguardo all'ammissione di nuovi soci.

Art. 8 (Obblighi del socio)

I soci sono obbligati:

- a) al versamento:
 - della quota sottoscritta con le modalità e nei termini previsti dal successivo art. 23;
 - della tassa di ammissione, a titolo di rimborso delle spese di istruttoria della domanda di ammissione;
- b) all'osservanza dello statuto, dei regolamenti interni e delle deliberazioni legalmente adottate dagli organi sociali.
- c) a mettere a disposizione le loro capacità professionali e il loro lavoro in relazione al tipo e allo stato dell'attività svolta, nonché alla quantità delle prestazioni di lavoro disponibile per la cooperativa stessa, come previsto nell'ulteriore rapporto instaurato e ferme restando le esigenze della cooperativa

Per tutti i rapporti con la cooperativa il domicilio dei soci è quello risultante dal libro soci.

Art. 9 (Diritti dei soci)

I soci che non partecipano all'amministrazione hanno diritto di avere dagli amministratori notizie sullo svolgimento degli affari sociali e di consultare i libri sociali e i documenti relativi all'amministrazione.

Art. 10 (Perdita della qualità di socio)

La qualità di socio si perde per recesso, esclusione, fallimento o per causa di morte;

Art. 11 (Recesso del socio)

Oltre che nei casi previsti dalla legge, può recedere il socio:

- a) che abbia perduto i requisiti per l'ammissione;
- b) che non si trovi più in grado di partecipare al raggiungimento degli scopi sociali;
- c) il cui rapporto di lavoro – subordinato, autonomo o di altra natura – sia cessato per qualsiasi motivo.
- d) in ogni altro caso in cui non intenda proseguire nell'attività cooperativa, con un preavviso di almeno 60 giorni; il mancato preavviso darà luogo ad una penale corrispondente alla retribuzione delle giornate di preavviso non effettuate.

La dichiarazione di recesso deve essere comunicata con raccomandata alla società.

Spetta all'organo amministrativo constatare, entro sessanta giorni dalla comunicazione di recesso, se ricorrano i motivi che, a norma della legge e del presente statuto, legittimino il recesso.

Qualora i presupposti del recesso non sussistano, gli amministratori devono darne immediata comunicazione al socio che, entro sessanta giorni dal ricevimento della comunicazione, può attivare le procedure arbitrali di cui al successivo articolo 33.

Il recesso ha effetto per quanto riguarda il rapporto sociale e il rapporto mutualistico dalla comunicazione del provvedimento di accoglimento della domanda.

Art. 12 (Esclusione)

L'esclusione sarà deliberata dal consiglio d'amministrazione, oltre che nei casi previsti dalla legge, nei confronti del socio:

- che non ottemperi alle disposizioni del presente Statuto, dei Regolamenti sociali, delle deliberazioni legalmente adottate dagli Organi Sociali, con inadempimenti che non consentano la prosecuzione, nemmeno temporanea, del rapporto;
- che, senza giustificato motivo, non partecipi per più di tre volte di seguito alle assemblee regolarmente convocate;
- che si renda moroso nel versamento delle quote sociali sottoscritte o dei pagamenti di eventuali debiti contratti ad altro titolo verso la Cooperativa;
- che venga condannato con sentenza penale irrevocabile per reati dolosi;
- che abbia subito condanne che comportino l'interdizione anche temporanea, dai pubblici uffici;
- che venga a trovarsi in una delle situazioni di incompatibilità previste dall'art. 5, o che comunque svolga o tenti di svolgere attività in concorrenza alla cooperativa, senza l'esplicita autorizzazione del consiglio di amministrazione;
- che nell'esecuzione del proprio lavoro commetta atti valutabili quale notevole inadempimento degli obblighi sociali;
- che non sia più in condizione di svolgere l'attività lavorativa dedotta nel contratto sociale;
- che abbia subito un provvedimento di licenziamento per giustificato motivo oggettivo nell'ambito delle fattispecie disciplinate da norme di legge ai fini dell'erogazione di strumenti pubblici a sostegno del reddito dei lavoratori;
- che nell'esecuzione del rapporto di lavoro subordinato subisca un provvedimento di licenziamento per motivi disciplinari, per giusta causa o giustificato motivo soggettivo; il cui ulteriore rapporto di lavoro non subordinato sia stato risolto dalla cooperativa per inadempimento;
- che, in qualunque modo, arrechi danni gravi, anche morali, alla Cooperativa o fomenti in seno ad essa dissidi e disordini pregiudizievoli, con comportamenti contrari o estranei all'interesse della cooperativa.

Contro la deliberazione di esclusione il socio, entro sessanta giorni dalla comunicazione inviata mediante lettera raccomandata con ricevuta di ritorno, può attivare le procedure arbitrali di cui all'articolo 33.

L'esclusione diventa operante dall'annotazione nel libro dei soci, da farsi a cura degli Amministratori.

Art. 13 (Liquidazione)

I soci receduti od esclusi hanno soltanto il diritto al rimborso del capitale da essi effettivamente versato ed eventualmente rivalutato ai sensi dei successivi articoli 22 e 24, lettera c), la cui liquidazione – eventualmente ridotta in proporzione alle perdite imputabili al capitale – avrà luogo sulla base del bilancio dell'esercizio nel quale si è verificato lo scioglimento del rapporto sociale.

Il pagamento deve essere fatto entro 180 giorni dall'approvazione del bilancio stesso.

La liquidazione o il rimborso della frazione di capitale assegnata al socio ai sensi del successivo articolo 22, può essere corrisposta in più rate, unitamente agli interessi legali, entro un termine massimo di (cinque) anni.

Art. 14 (Morte del socio)

In caso di morte del socio, gli eredi o legatari del socio defunto hanno diritto di ottenere il rimborso delle quote interamente versate, eventualmente rivalutate, nella misura e con le modalità di cui al precedente articolo 13.

Gli eredi e legatari del socio deceduto dovranno presentare, unitamente alla richiesta di liquidazione del capitale di spettanza, atto notorio o altra idonea documentazione, dalla quale risulti chi sono gli aventi diritto. Nell'ipotesi di più eredi o legatari essi, entro 6 mesi dalla data del decesso, dovranno indicare quello tra essi che li rappresenterà di fronte alla Società.

In difetto di tale designazione si applica l'art. 2347, commi 2 e 3 del codice civile.

Art. 15 (Termini di decadenza e limitazioni al rimborso)

I soci decaduti, receduti od esclusi o gli eredi del socio defunto, dovranno richiedere il rimborso, a pena di decadenza, entro e non oltre l'anno della scadenza dei 180 giorni indicati nei precedenti articoli.

Le quote per le quali non sarà richiesto il rimborso nel termine suddetto e quelle comunque non rimborsate, saranno devolute a favore del fondo di riserva indivisibile.

TITOLO IV

STRUMENTI FINANZIARI – SOCI SOVVENTORI

Art. 16 (Strumenti finanziari)

Con deliberazione dell'assemblea, assunta con le modalità di cui all'articolo 2480 c.c., la Cooperativa può emettere titoli di debito, nonché strumenti privi di diritti di amministrazione, ad investitori professionali soggetti a vigilanza prudenziale e ad investitori qualificati rispettivamente ai sensi dell'articolo 2483 c.c. e dell'articolo 111-octies delle d.a.t.

In tal caso, con apposito regolamento approvato dalla stessa assemblea, sono stabiliti:

- l'importo complessivo dell'emissione, il numero dei titoli emessi ed il relativo valore nominale unitario;
- le eventuali modalità di circolazione, nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 2483 c.c.;
- i criteri di determinazione del rendimento e le modalità di corresponsione degli interessi ovvero di partecipazione agli utili;
- l'eventuale termine di scadenza e le modalità di rimborso.

La deliberazione dell'assemblea stabilisce altresì i compiti che vengono attribuiti all'organo amministrativo ai fini del collocamento dei titoli.

All'assemblea speciale dei possessori dei titoli di cui al presente articolo ed al relativo rappresentante comune si applica quanto previsto dagli articoli 2363 e seguenti c.c., in quanto compatibili con le successive disposizioni del presente statuto.

Art. 17 (Soci sovventori – Conferimenti e azioni o quote)

Ferme restando le disposizioni di cui al Titolo III del presente statuto, possono essere ammessi alla Cooperativa soci sovventori, di cui all'art. 4 della legge 31.01.92, n. 59.

I conferimenti dei soci sovventori sono imputati ad una specifica sezione del capitale sociale.

Tali conferimenti possono avere ad oggetto denaro, beni in natura o crediti, e sono rappresentati da azioni/quote trasferibili del valore non inferiore né superiore ai limiti di legge.

I versamenti delle azioni/quote sottoscritte dai soci sovventori da liberarsi in denaro dovranno essere effettuati nei termini da stabilirsi dall'Organo amministrativo.

Le azioni sono emesse su richiesta del Socio altrimenti la qualità di socio sovventore è provata dall'iscrizione nel libro dei soci.

Art. 18 (Alienazione delle azioni/quote dei soci sovventori)

Salvo che sia diversamente disposto dall'Assemblea che ne delibera l'emissione le azioni/quote dei soci sovventori possono essere sottoscritte e trasferite esclusivamente previo gradimento dell'Organo amministrativo.

Esse devono essere comunque offerte in prelazione alla società ed agli altri soci della medesima.

La società può acquistare o rimborsare le azioni/quote dei propri soci sovventori nel limite degli utili distribuibili e delle riserve disponibili risultanti dall'ultimo bilancio regolarmente approvato. Il valore di rimborso o di acquisto delle azioni/quote non può eccedere il valore nominale delle medesime maggiorato dell'eventuale rivalutazione del capitale sociale derivante dalle azioni di utili di esercizio a ciò destinate.

Il socio che intenda trasferire le azioni/quote deve comunicare all'Organo amministrativo il proposto acquirente e gli Amministratori devono pronunciarsi entro 60 giorni dal ricevimento della comunicazione.

In caso di mancato gradimento del soggetto acquirente indicato dal socio gli Amministratori provvederanno ad indicarne altro gradito e, in mancanza, il socio potrà vendere a chiunque.

Art. 19 (Deliberazione di emissione)

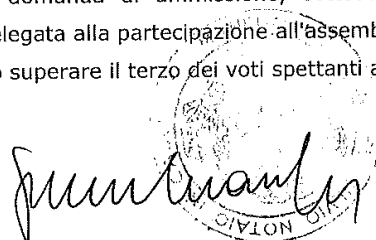
L'Assemblea stabilisce:

- a) l'importo complessivo delle azioni/quote sottoscrivibili dai soci sovventori;
- b) l'eventuale esclusione o limitazione, motivata dall'Organo amministrativo, del diritto di opzione dei soci cooperatori sulle azioni/quote;
- c) il termine minimo di durata del conferimento;
- d) i diritti patrimoniali di partecipazione agli utili e gli eventuali privilegi attribuiti alle azioni, fermo restando che il tasso di remunerazione non può essere maggiorato in misura superiore al 2% (due per cento) rispetto a quello previsto per i soci cooperatori;
- e) i diritti patrimoniali in caso di recesso.

A tutti i detentori delle azioni/quote di sovvenzione, ivi compresi i destinatari delle azioni/quote che siano soci cooperatori, spetta un voto.

I soci sovventori persona giuridica nella domanda di ammissione, sottoscritta dal legale rappresentante, indicano la persona fisica delegata alla partecipazione all'assemblea.

I voti attribuiti ai soci sovventori non devono superare il terzo dei voti spettanti a tutti i soci.

A handwritten signature in black ink is written over a circular notary stamp. The stamp contains the word "NOTAIO" at the bottom and some illegible text around the perimeter.

Qualora, per qualunque motivo, si superi tale limite, i voti dei soci sovventori verranno computati applicando un coefficiente correttivo determinato dal rapporto tra il numero massimo dei voti ad essi attribuibili per legge e il numero di voti da essi portati.

Fatta salva l'eventuale attribuzione di privilegi patrimoniali ai sensi della precedente lettera d), qualora si debba procedere alla riduzione del capitale sociale a fronte di perdite, queste ultime graveranno anche sul fondo costituito mediante i conferimenti dei sovventori in proporzione al rapporto tra questo ed il capitale conferito dai soci ordinari.

Art. 20 (Recesso dei soci sovventori)

Oltre che nei casi previsti dall'art. 2437 del codice civile, ai soci sovventori il diritto di recesso spetta qualora sia decorso il termine minimo di durata del conferimento stabilito dall'Assemblea a norma del precedente articolo.

TITOLO V

RISTORNI

Articolo 21 (Ristorni)

L'assemblea che approva il bilancio può deliberare, su proposta dell'organo amministrativo, in materia di ristorno ai soci cooperatori, nel rispetto dei limiti e delle condizioni stabilite dalla normativa vigente, dalle disposizioni del presente statuto e dal relativo apposito regolamento.

Il ristorno è ripartito tra i soci cooperatori proporzionalmente alla qualità e alla quantità degli scambi mutualistici, in conformità con i criteri stabiliti dall'apposito regolamento, i quali – in via generale – debbono considerare la qualità e quantità della prestazione lavorativa dei soci lavoratori o dei servizi fruiti da parte dei soci utenti ai fini di erogare loro, rispettivamente, un trattamento economico ulteriore rispetto alle retribuzioni contrattuali o un minor costo dei servizi.

L'assemblea può deliberare la ripartizione dei ristorni a ciascun socio:

- a. in forma liquida;
- b. mediante aumento proporzionale delle rispettive quote.

TITOLO VI

PATRIMONIO SOCIALE ED ESERCIZIO SOCIALE

Art. 22 (Elementi costitutivi)

Il patrimonio della cooperativa è costituito:

- a) dal capitale sociale, che è variabile ed è formato dai conferimenti effettuati dai soci ordinari, rappresentati da quote, ciascuna del valore non inferiore a 25 euro e non superiore ai limiti stabiliti dalla legge;
- b) dagli strumenti privi di diritti di amministrazione di cui al precedente articolo 16;
- c) dalla riserva legale formata con gli utili di cui all'articolo 24 e con il valore delle quote eventualmente non rimborsate ai soci receduti od esclusi ed agli eredi dei soci deceduti;
- d) dall'eventuale sovrapprezzo formato con le somme versate dai soci ai sensi del precedente articolo 8;
- e) dalla riserva straordinaria;
- f) da ogni altro fondo di riserva costituito dall'assemblea e/o previsto per legge.

Per le obbligazioni sociali risponde soltanto la cooperativa con il suo patrimonio e, conseguentemente, i soci nel limite delle quote sottoscritte.

Le riserve sono indivisibili e, conseguentemente, non possono essere ripartite tra i soci cooperatori durante la vita della cooperativa, né all'atto del suo scioglimento.

Articolo 23 (Caratteristiche delle quote)

Le quote potranno essere versate a rate e precisamente:

- a) almeno il 50 %, all'atto della sottoscrizione;
- b) il restante nei termini da stabilirsi dal Consiglio di Amministrazione e comunque nel termine massimo di anni uno .

Le quote non possono essere sottoposte a pegno o a vincoli volontari, né essere cedute.

Art. 24 (Bilancio di esercizio)

L'esercizio sociale va dal 1 gennaio al 31 dicembre di ogni anno.

Alla fine di ogni esercizio sociale l'organo amministrativo provvede alla redazione del bilancio, previo esatto inventario, da compilarsi in conformità ai principi di legge.

Il bilancio deve essere presentato all'assemblea dei soci per l'approvazione entro centoventi giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale, ovvero entro centottanta giorni qualora ricorrano le condizioni di cui all'ultimo comma dell'articolo 2364 c.c., certificate dall'organo amministrativo in sede di relazione sulla gestione.

L'assemblea che approva il bilancio delibera sulla ripartizione dei ristorni nel rispetto dei limiti e delle modalità previste dal precedente articolo 21 e, successivamente sulla distribuzione degli utili annuali destinandoli:

- a) a riserva legale nella misura non inferiore a quella prevista dalla legge;
 - b) al Fondo mutualistico per la promozione e lo sviluppo della cooperazione di cui all'art. 11 della legge 31.1.92 n. 59, nella misura del 3%;
 - c) a rivalutazione gratuita del capitale sociale, nei limiti ed alle condizioni previsti dall'art. 7 della legge 31 gennaio 1992, n. 59;
 - e) ad eventuale remunerazione del capitale sociale effettivamente versato in misura non superiore al limite stabilito dalla legge ai fini del riconoscimento dei requisiti mutualistici;
 - f) ad eventuale remunerazione degli strumenti privi di diritti di amministrazione di cui al precedente articolo 16 nei limiti previsti dall'art. 2514, lettera b) c.c.
 - g) la restante parte a riserva straordinaria ovvero ai fondi di cui alla lettera e) ed f) dell'art. 22.
- In presenza di quote emesse in favore di soci finanziatori, qualora deliberi la ripartizione dei ristorni ai soci cooperatori, l'assemblea che approva il bilancio deve deliberare la destinazione degli utili di cui alla precedente lettera f) .

TITOLO VII ORGANI SOCIALI

Art. 25 (Assemblee)



Le assemblee possono aver luogo anche fuori della sede sociale, purché in Italia.

I soci decidono in assemblea sulle materie riservate alla loro competenza dalla legge, dal presente statuto, nonché sugli argomenti che uno o più amministratori o tanti soci che rappresentano almeno un terzo del numero complessivo degli aventi diritto al voto sottopongono alla loro approvazione.

In ogni caso sono riservate alla competenza dell'assemblea dei soci:

- 1) l'approvazione del bilancio, la ripartizione del ristorno e la distribuzione degli utili;
- 2) la nomina degli amministratori e la struttura dell'organo amministrativo;
- 3) la nomina dell'organo di controllo ed eventualmente del suo presidente, ove obbligatorio per legge o l'assemblea lo ritenga opportuno;
- 4) le modificazioni dell'atto costitutivo;
- 5) la decisione di aderire ad un gruppo cooperativo paritetico;
- 6) la decisione di compiere operazioni che comportano una sostanziale modificazione dell'oggetto sociale o una rilevante modificazione dei diritti dei soci;
- 7) la nomina dei liquidatori e i criteri di svolgimento della liquidazione.

Art. 26 (Modalità di convocazione)

La convocazione dell'Assemblea deve effettuarsi mediante lettera raccomandata A.R., o comunicazione via fax, PEC o altro mezzo idoneo a garantire la prova del ricevimento da parte di ciascun socio avente diritto di voto e del rappresentante comune di ciascuna categoria di strumenti finanziari privi del diritto di voto, almeno 8 (otto) giorni prima dell'adunanza, contenente l'ordine del giorno, il luogo, la data e l'ora della prima e della seconda convocazione, che deve essere fissata in un giorno diverso da quello della prima.

In mancanza dell'adempimento delle suddette formalità, l'Assemblea si reputa validamente costituita quando siano presenti o rappresentati tutti i soci con diritto di voto e siano presenti, o informati della riunione, tutti gli Amministratori e i Sindaci effettivi, se nominati. Tuttavia ciascuno degli intervenuti può opporsi alla discussione degli argomenti sui quali non si ritenga sufficientemente informato.

Art. 27 (Costituzione e quorum deliberativi)

In prima convocazione l'Assemblea, è regolarmente costituita quando siano presenti o rappresentati la metà più uno dei voti dei soci aventi diritto al voto.

In seconda convocazione l'Assemblea, è regolarmente costituita qualunque sia il numero dei soci intervenuti o rappresentati aventi diritto al voto.

L'Assemblea delibera a maggioranza assoluta.

Art. 28 (Votazioni)

Per le votazioni si procederà normalmente col sistema della alzata di mano, salvo diversa deliberazione dell'Assemblea.

Sono escluse le votazioni a scrutinio segreto.

Art. 29 (Voto)

Nelle Assemblee hanno diritto al voto coloro che risultano iscritti nel libro dei soci da almeno 90 giorni e che non siano in mora nei versamenti delle quote sottoscritte.

Ciascun socio persona fisica ha un solo voto, qualunque sia l'ammontare della sua partecipazione. Per i soci speciali si applica l'articolo 6 del presente statuto.

Art. 30 (Presidenza dell'Assemblea)

L'Assemblea è presieduta dal presidente dell'Organo amministrativo ed in sua assenza dal vice presidente, ed in assenza anche di questi, dalla persona designata dall'Assemblea stessa, col voto della maggioranza dei presenti.

Essa provvede alla nomina di un segretario, anche non socio. La nomina del segretario non ha luogo quando il verbale è redatto da un notaio.

Art. 31 (Amministrazione)

La cooperativa può essere amministrata da un consiglio di amministrazione composto da tre o più membri, su decisione dei soci in sede di nomina.

L'amministrazione della cooperativa può essere affidata anche a soggetti non soci, purché la maggioranza del consiglio di amministrazione sia scelta tra i soci cooperatori.

Gli amministratori restano in carica per il periodo determinato dai soci al momento della nomina, comunque non superiore a tre anni.

Gli amministratori possono essere rieletti.

La cessazione degli amministratori per scadenza del periodo determinato dai soci ha effetto dal momento in cui il nuovo organo amministrativo è stato ricostituito.

Qualora non vi abbiano provveduto i soci al momento della nomina, il consiglio di amministrazione elegge fra i suoi membri un presidente.

Le decisioni degli amministratori devono essere trascritte senza indugio nel libro delle decisioni degli amministratori.

Il consiglio di amministrazione è convocato dal Presidente tutte le volte nelle quali vi sia materia su cui deliberare ovvero quando lo richiedano un terzo degli amministratori

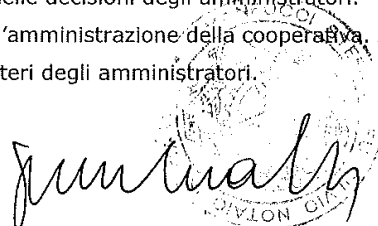
La convocazione, recante l'ordine del giorno, la data, il luogo e l'ora della riunione, deve essere spedita a tutti gli amministratori, sindaci effettivi e revisore, se nominati, con qualsiasi mezzo idoneo ad assicurare la prova dell'avvenuto ricevimento, almeno tre giorni prima dell'adunanza e, in caso di urgenza, almeno un giorno prima.

Le adunanze del consiglio di amministrazione e le sue deliberazioni sono valide, anche senza comunicazione formale, quando intervengono tutti i consiglieri in carica ed i sindaci effettivi, se nominati.

Per la validità delle deliberazioni del consiglio di amministrazione è necessaria la presenza effettiva della maggioranza dei membri in carica; le deliberazioni sono prese con la maggioranza assoluta dei voti dei presenti. In caso di parità dei voti, la proposta si intende respinta.

Delle deliberazioni della seduta si redige un verbale, firmato dal presidente e dal segretario se nominato, il quale deve essere trascritto nel libro delle decisioni degli amministratori.

Il consiglio di amministrazione ha tutti i poteri per l'amministrazione della cooperativa. In sede di nomina possono tuttavia essere indicati limiti ai poteri degli amministratori.

A handwritten signature in dark ink is written over a circular official stamp. The stamp contains the text "COOPERATIVA SOCIALE DI COMUNITA' LA MACINA TERRE ALT..." around the perimeter and "NOTAIO" at the bottom. The signature appears to be "Giunta".

Il consiglio di amministrazione può affidare specifici incarichi a singoli amministratori o a un comitato esecutivo, delegando loro i necessari poteri e precisando i contenuti, i limiti e le modalità di esercizio della delega. Non possono essere delegati i poteri concernenti le materie indicate dall'articolo 2475, comma 5, c.c. nonché i poteri in materia di ammissione, di recesso ed esclusione dei soci. Il consiglio di amministrazione deve inoltre deliberare in forma collegiale nei casi in cui oggetto della decisione siano la remunerazione della prestazione mutualistica, il ristorno, il conferimento, la cessione o l'acquisto di azienda o di ramo d'azienda, la costituzione o assunzione di una partecipazione rilevante in altra società.

Ogni 180 giorni gli organi delegati devono riferire agli Amministratori e all'organo di controllo sul generale andamento della gestione e sulla sua prevedibile evoluzione, nonché sulle operazioni di maggior rilievo, in termini di dimensioni o caratteristiche, effettuate dalla Cooperativa e dalle sue controllate

Gli amministratori relazionano, in occasione dell'approvazione del bilancio di esercizio, sui criteri seguiti nella gestione sociale per il conseguimento dello scopo mutualistico, con particolare riferimento alla sussistenza del requisito della prevalenza mutualistica o alle azioni che si intendono intraprendere per riacquistare il requisito stesso in caso di perdita temporanea ai sensi dell'articolo 2545-octies c.c. Nella medesima relazione gli amministratori devono illustrare le ragioni delle determinazioni assunte con riguardo all'ammissione di nuovi soci.

La rappresentanza della cooperativa spetta al presidente del consiglio di amministrazione, al vicepresidente ed ai consiglieri delegati, se nominati.

In caso di mancanza sopravvenuta di uno o più Amministratori, gli altri provvedono a sostituirli nei modi previsti dall'art. 2386 del codice civile.

Se viene meno la maggioranza degli Amministratori, quelli rimasti in carica devono ricorrere alla decisione dei soci per la sostituzione dei mancanti.

In caso di mancanza sopravvenuta di tutti gli Amministratori, il ricorso alla decisione dei soci deve essere fatto d'urgenza dall'organo di controllo, se nominato, il quale può compiere nel frattempo gli atti di ordinaria amministrazione. In caso di mancanza dell'organo di controllo, il Consiglio di Amministrazione è tenuto a far ricorso alla decisione dei soci e rimane in carica fino alla sua sostituzione.

Spetta alla decisione dei soci determinare i compensi dovuti agli Amministratori e ai membri del Comitato esecutivo, se nominato. In presenza di amministratori investiti di particolari cariche, la remunerazione degli stessi è stabilita dal consiglio di amministrazione, sentito il parere dell'organo di controllo, se nominato.

Art. 32 (Organo di controllo)

Ove si verificassero i presupposti di legge di cui all'articolo 2543, comma 1, c.c., la cooperativa procede alla nomina dell'organo di controllo, composto da tre membri effettivi e due supplenti, oppure da un solo membro effettivo, eletti dall'assemblea.

L'assemblea nomina il presidente dell'organo stesso.

I sindaci durano in carica tre anni e scadono alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio della carica. Essi sono rieleggibili.

Non possono essere nominati alla carica di sindaco, e se nominati decadono dall'ufficio, coloro che si trovano nelle condizioni previste dall'articolo 2399 c.c.

I sindaci possono essere revocati solo per giusta causa e con decisione dei soci. La decisione di revoca deve essere approvata con decreto del Tribunale, sentito l'interessato.

In caso di morte, di decadenza o rinuncia di un sindaco, subentrano i supplenti in ordine di età. I sindaci restano in carica fino alla decisione dei soci per l'integrazione dell'organo, da adottarsi su iniziativa dell'organo amministrativo, nei successivi trenta giorni. I nuovi nominati scadono insieme con quelli in carica.

L'organo di controllo deve vigilare sull'osservanza della legge e dello statuto, sul rispetto dei principi di corretta amministrazione e, in particolare, sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile adottato dalla società e sul suo concreto funzionamento.

A tal fine, i sindaci possono in qualsiasi momento procedere, anche individualmente, ad atti di ispezione e di controllo, avendo inoltre la facoltà di chiedere agli amministratori notizie, anche con riferimento a società controllate, sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari. Possono scambiare informazioni con i corrispondenti organi delle società controllate in merito ai sistemi di amministrazione e controllo ed all'andamento generale dell'attività sociale.

Nell'espletamento di specifiche operazioni di ispezione e di controllo, i sindaci -sotto la propria responsabilità ed a proprie spese- possono avvalersi di propri dipendenti ed ausiliari, i quali tuttavia non debbono trovarsi in una delle condizioni di ineleggibilità e decadenza previste dall'art. 2399, c.c. L'organo amministrativo può, tuttavia, rifiutare agli ausiliari e ai dipendenti dei sindaci l'accesso a informazioni riservate.

L'organo di controllo esercita anche il controllo contabile ai sensi degli articoli 2409-bis e seguenti del cod. civ.

I sindaci relazionano, in occasione dell'approvazione del bilancio di esercizio, sui criteri seguiti nella gestione sociale per il conseguimento dello scopo mutualistico e alla sussistenza del requisito della prevalenza mutualistica.

Delle riunioni dell'organo deve redigersi verbale, che deve essere trascritto nel libro delle decisioni dell'organo di controllo e sottoscritto dagli intervenuti; le deliberazioni dell'organo di controllo devono essere prese a maggioranza assoluta dei presenti.

Il sindaco dissenziente ha diritto di far trascrivere a verbale i motivi del proprio dissenso.

I sindaci devono assistere alle adunanze delle assemblee dei soci, alle adunanze del consiglio di amministrazione e del comitato esecutivo, se nominato.

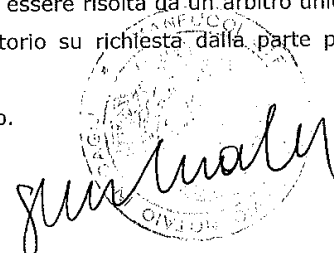
L'organo di controllo deve riunirsi almeno ogni novanta giorni.

TITOLO VIII CONTROVERSIE

Art. 33 (Clausola arbitrale)

Qualsiasi controversia dovesse insorgere tra i soci ovvero tra i soci e la cooperativa che abbia ad oggetto diritti disponibili relativi al rapporto sociale, ad eccezione di quelle nelle quali la legge prevede l'intervento obbligatorio del pubblico ministero, dovrà essere risolta da un arbitro unico nominato dal Presidente del Tribunale competente per territorio su richiesta della parte più diligente.

La sede del collegio arbitrale sarà presso il domicilio dell'arbitro.



L'arbitro dovrà decidere entro 90 (novanta) giorni dalla nomina. L'arbitro deciderà in via rituale secondo diritto.

Resta fin d'ora stabilito irrevocabilmente che le risoluzioni e determinazioni dell'arbitro vincoleranno le parti.

Le spese dell'arbitrato saranno a carico della parte soccombente, salvo diversa decisione dell'arbitro.

Sono soggette alla disciplina sopra prevista anche le controversie promosse da amministratori, liquidatori e sindaci ovvero quelle promosse nei loro confronti, che abbiano ad oggetto diritti disponibili relativi al rapporto sociale.

Per quanto non previsto, si applicano le disposizioni del D. lgs. 17 gennaio 2003, n. 5.

TITOLO XI SCIoglimento E LIQUIDAZIONE

Art. 34 (Scioglimento anticipato)

L'assemblea che dichiara lo scioglimento della Società cooperativa nominerà uno o più liquidatori stabilendone i poteri.

Art. 35 (Devoluzione patrimonio finale)

In caso di scioglimento della Società, l'intero patrimonio sociale risultante dalla liquidazione sarà devoluto nel seguente ordine:

- a rimborso del capitale sociale effettivamente versato dai soci ed eventualmente rivalutato a norma del precedente art. 24, lett. c);
- al Fondo mutualistico per la promozione e lo sviluppo della cooperazione, di cui all'art. 11 della legge 31.01.92, n. 59.

Art. 36 (Clausole mutualistiche)

Le clausole mutualistiche previste dagli articoli 22, 24 e 35 dal presente statuto, sono inderogabili e devono essere di fatto osservate.

Art. 37 – Norme applicabili

Per tutto quanto non espressamente previsto nel presente statuto e nei relativi regolamenti attuativi, si applicano le disposizioni del codice civile e delle leggi statali o regionali sulle cooperative sociali (ai sensi della legge 381/1991) sulle cooperative di comunità, nonché le disposizioni in materia di società a responsabilità limitata in quanto compatibili con la disciplina cooperativistica.



The image shows a handwritten signature in black ink over a circular notary stamp. The stamp contains the text "MANFUCCI STEFANO" at the top and "SILVIO NOTARO IN" at the bottom, with a star in the center.